



PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

16 maggio 2024

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 16 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 15,08 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205 - Torino., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 10 maggio 2024 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Guido PAPURELLO - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE

OGGETTO: DA SENTENZA ESECUTIVA.

ATTO N. DEL_CONS 15

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### ***Richiamati in termini finanziari***

- la propria deliberazione n. 55/2023 del 21/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2024/2026;
- la propria deliberazione n. 56/2023 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;

### ***Constatato che:***

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194 del TUEL - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come “*un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all’art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)*”. In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l’assunzione dell’impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili.
- Secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall’ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell’ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l’Ente all’azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall’esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L’art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti *comportando in tal modo l’obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall’emanazione di sentenze di primo grado*. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l’esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

### ***Rilevato che:***

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, *ad adottare con tempestività* i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni

dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005).

***Constatato che,***

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

***Tutto ciò premesso,***

Con atto di citazione avanti il Tribunale di Torino notificato in data 11.2.2020, la *omissis* ha convenuto in giudizio la Città Metropolitana di Torino al fine di ottenere dalla medesima il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 15.8.2014.

Controparte asseriva che il marito dell'attrice, mentre percorreva a bordo della propria autovettura la Via Alpignano in direzione di Alpignano nel Comune di Val della Torre (lungo la S.P. 177 km. 10+425 lato sx), fermava il mezzo per consentire alla moglie la discesa dal veicolo. La *omissis* dopo alcuni passi scivolava nel fosso adiacente, riportando lesioni ed addebitava la caduta alla inadeguata manutenzione della strada, e in particolare al mancato sfalcio erba oltre la banchina bitumata. Formulava quindi domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un risarcimento di euro 51.544,32.

Previa autorizzazione con decreto sindacale n. 63/2020 del 12.5.2020 e determinazione del Dirigente dell'Avvocatura n. 1690 del 18.5.2020 la Città metropolitana di Torino si costituiva e difendeva in giudizio con il patrocinio dell'avv. Pier Franco Gigliotti. Nel citato decreto sindacale di autorizzazione alla costituzione in giudizio si precisava che "la Compagnia assicuratrice per la RC

terzi della Città metropolitana al tempo dell'evento, AIG, ha eccepito la tardività dell'apertura di sinistro da parte del gestore dei sinistri, ED Engineering e che quest'ultima Società non ha dato riscontro alla nota della Direzione Patrimonio, che la sollecitava a farsi carico dei costi della difesa dell'Ente e degli eventuali maggiori danni derivanti alla Città metropolitana dalla tardiva denuncia di sinistro”.

Dopo la rituale costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, a seguito di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico- legale e audizione di testi, con sentenza n. 741/2024 depositata il 31.1.2024 il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria della *omissis*, condannando la Città metropolitana di Torino al risarcimento in favore della medesima della somma di euro 30.168,45 a titolo di risarcimento dei danni, oltre agli interessi sulle spese sostenute dalla data dell'evento sino al saldo e oltre alla rifusione delle spese di soccombenza per euro 7.600,00 oltre 15% per imborso forfettario, CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore, ed oltre al rimborso pro-quota delle spese di CTU per euro 366,00 e delle spese di CTP per euro 488,00.

Dato atto che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva e pertanto costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000.

**Dato atto che** il debito conseguente alla sentenza in esame si compone di:

- **euro 31.379,36** (- risarcimento danni: euro 30.168,45
- interessi dal 16.8.2014 al 13.2.2024 su esborsi euro 4.351,80: euro 356,91
- spese di CTP: euro 488,00
- rimborso quota anticipata spese di CTU: euro 366,00);
- **euro 9.089,60** per spese di soccombenza (compensi professionali per euro 7.600 oltre 15% rimborso forfettario e CPA 4%),

e così per un **totale di euro 40.468,96**

**Atteso che** la competenza dell'Unità Specializzata Avvocatura, nel provvedimento in questione, risulta circoscritta all'accertamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento della posizione debitoria, tassativamente declinati nell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e smi (T.U.E.L.), al fine di garantire un consapevole riconoscimento della stessa da parte dell'organo collegiale, risultando esclusivamente in capo al Dipartimento Viabilità e Trasporti la titolarità del procedimento che ha originato il debito, come da relazione allegata alla presente.

Vista la relazione a firma del Dirigente della struttura competente, concernente la questione sottesa, depositata agli atti:

relazione prot. 30939 in data 4.3.2024 del Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti.

Dato atto:

- che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di proporre appello avverso la sentenza ;
- che il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza alla predetta pronuncia giudiziale.

Dato altresì atto che in relazione alla causa in discorso è stato effettuato un apposito accantonamento sul Fondo rischi contenzioso approvato con il rendiconto 2022 (punto 42 della relativa tabella), e che l'importo oggetto di condanna trova capienza nella somma accantonata.

Vista la richiesta di variazione di bilancio da approvarsi nella seduta odierna relativa  
- all'istituzione di un nuovo capitolo con stanziamento pari a euro 40.468,96;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett b. punto 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., rilasciato con verbale n. 7 del 22 marzo 2024;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 8 maggio 2024;

Visto la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Formichella il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visto gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

### **DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex lege, per un importo complessivo di euro **40.468,96**;
2. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare la pronuncia ed avviene in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti della Città metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione della sentenza in oggetto in caso di impugnazione;
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 40.468,96 trova copertura sul Capitolo n. 23119;
4. di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi

dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco;*
- *la dichiarazione di voto del Consigliere Metropolitan Salvai;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitan;*
- *la replica della Consigliera Delegata Greco;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitan** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA.

**ATTO N. DEL\_CONS 15**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli 9

(Cogno - Costantino - Greco - Lo Russo - Mazza - Papurello - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Contrari 1

(D'Agostino)

Astenuti 3

(Cannati - Ghio - Salvai)

**La deliberazione risulta approvata.**



Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Matteo Barbero

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo